



# DELIBERA N. 569

21 luglio 2021.

## Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Polisportiva Nuovi Orizzonti - Affidamento in concessione dell'impianto sportivo denominato "tensostruttura Palamendola" - Importo a base di gara: Euro 72.000,00 - S.A.: Comune di Formia.

**PREC 94/2021/S**

## Riferimenti normativi

Artt. 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

## Parole chiave

Indizione della gara, competenza, criteri di valutazione dell'offerta, requisiti soggettivi, esperienza pregressa.

## Massima

**Determina di indizione della gara – Comune – competenza.**

**Concessione della gestione di un impianto sportivo - Criteri di valutazione delle offerte- Esperienza pregressa – Ammissibilità – Condizioni.**

Ai sensi degli artt. 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta alla Giunta comunale definire le direttive per l'affidamento in concessione della gestione di un impianto sportivo comunale, mentre rientra nella competenza dei Dirigenti attuare tale programmazione, adottando la determina di indizione della gara e gli atti di gara. Una volta che la Giunta comunale ha impartito le direttive di indirizzo del rapporto concessorio, non è tuttavia necessaria l'adozione di una nuova deliberazione laddove, in sede di esercizio dei poteri di autotutela, il Dirigente proceda alla modifica della delibera di indizione della gara, del bando



e del disciplinare, in relazione ad alcuni sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica (che rientrano tra i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di indirizzo).

In una procedura avente ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione di un impianto sportivo, la previsione di requisiti di esperienza tra i criteri di valutazione dell'offerta è ammissibile a condizione che il punteggio assegnato per l'attività pregressa svolta dai concorrenti non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo per l'offerta tecnica, che deve valorizzare, in modo preponderante, gli aspetti progettuali di gestione dell'impianto oggetto della gara.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 21 luglio 2021

## DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 25946 del 26 marzo 2021, con la quale la Polisportiva Nuovi Orizzonti ha sollevato una serie di censure avverso gli atti della procedura in oggetto;

RILEVATO che l'istante (attuale gestore dell'impianto sportivo denominato Tensostruttura Palamendola) ha presentato una prima istanza di precontenzioso all'Anac, lamentando, sotto plurimi profili, l'illegittimità del bando di gara (pubblicato il 16.11.2020) e del Disciplinare per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo; con Deliberazione n. 96 del 3.02.2021, il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto che *"la lex specialis non è conforme alla normativa di settore con riferimento ai subcriteri di valutazione b1 e b2 e per non aver previsto, in violazione dell'art. 24 del regolamento sull'uso degli impianti sportivi, clausole che riservino l'uso della struttura in favore delle scuole"*. Nel prendere atto della suddetta Deliberazione, il Comune di Formia ha adottato la Determinazione n. 233 del 12.02.2021 (recante *"Rettifica della determinazione n. 1796 del 10.11.2020 di indizione della procedura per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo denominato Tensostruttura Palamendola"*), contestualmente approvando i nuovi atti di gara (pubblicati il 25.02.2021). L'Associazione istante, nell'ambito del presente procedimento, ha contestato la nuova *lex specialis* di gara, deducendo: *i)* violazione e falsa applicazione dell'art. 21-*nonies* della L. n. 241/90, in quanto il Comune, anziché ricorrere all'istituto della "rettifica", avrebbe dovuto annullare in autotutela il precedente bando e il disciplinare di gara; *ii)* violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000, per mancata adozione di una nuova determinazione di indirizzo da parte dell'organo di governo dell'ente; *iii)* violazione e falsa applicazione dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione alla previsione di nuovi sub-criteri di valutazione delle offerte (b1, b2 e b3), che non avrebbero alcuna attinenza con la valutazione del grado di capacità del concorrente di gestire l'impianto sportivo e si tradurrebbero nella violazione del divieto di commistione tra requisiti di ammissione e criteri di valutazione dell'offerta tecnica;

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato con nota prot. n. 29889 del 12 aprile 2021;

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate dalle parti;

VISTA la memoria (acquisita al prot. 31248 del 15.04.2021) con cui il Comune di Formia ha replicato alle contestazioni sollevate dall'istante;



VISTE le ulteriori memorie trasmesse dall'istante (acquisite al prot. n. 31705 del 19.04.2021 e n. 33011 del 22.04.2021) e dal Comune (acquisita al prot. n. 32765 del 21.04.2021);

PREMESSO che, con Delibera n. 96 del 3 febbraio 2021, l'Autorità ha accolto due censure sollevate dall'Associazione odierna istante avverso gli atti di gara di prima pubblicazione rilevando, in sintesi, che i sub-criteri di valutazione b1 (che premiava la categoria sportiva in cui milita la prima squadra del concorrente) e b2 (che prevedeva l'attribuzione del punteggio in base al numero di tesserati del settore giovanile) non presentavano *"alcuna attinenza con l'offerta relativa alla gestione dell'impianto sportivo, risultando tesi a premiare, peraltro con un punteggio decisamente elevato, il livello dell'attività agonistica raggiunta dalla società ovvero altri aspetti di carattere meramente soggettivo"* e che la disposizione regolamentare sull'uso degli impianti sportivi (secondo la quale le convenzioni per l'affidamento a terzi della gestione delle strutture sportive devono prevedere clausole per la fruibilità dell'impianto da parte delle scuole) non è rispettata dalla mera previsione dell'obbligo del concessionario di riservare alla stazione appaltante 20 giorni all'anno per l'uso della struttura;

RILEVATO che, con Determinazione n. 233 del 12.02.2021, il Comune di Formia – Settore VI Polizia Locale e Servizi ai cittadini ha disposto di: *" 1. Prendere atto della deliberazione ANAC n. 96 del 03.02.2021 e per l'effetto di procedere a rettificare il disciplinare di gara nella parte relativa ai sub criteri "b1", "b2" di cui al paragrafo VII.3 relativo ai criteri di valutazione dell'Offerta tecnica e di adeguare il predetto disciplinare a quanto disposto dall'art. 24 del vigente Regolamento sull'uso degli impianti sportivi comunali; 2. Di approvare i seguenti elaborati, così come rettificati conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione ANAC n. 96 del 03.02.2021: nuovo disciplinare di gara, nuovo allegato n. 3 contenente il modello B per la formulazione dell'offerta tecnica; 3. Di confermare tutti gli altri elaborati approvati con determinazione n. 1796 del 10.11.2020; 4. Di dare atto che tali elaborati, così come rettificati, sono custoditi agli atti del servizio in attesa della pubblicazione sul GURI di un nuovo avviso pubblico; 5. Di disporre la riapertura dei termini di gara per un periodo di giorni 30 a far data dalla pubblicazione sul GURI; 6. Di procedere alla pubblicazione di tutti gli atti di gara secondo quanto previsto dalla normativa vigente (...)"*;

PRESO ATTO che nella G.U. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 22 del 24.02.2021 è stato pubblicato l'avviso di rettifica e la proroga dei termini di presentazione delle offerte, i nuovi atti di gara risultano pubblicati sul sito istituzionale del Comune e il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per la data del 26 marzo 2021;

CONSIDERATO, in merito alla questione *sub i)* sollevata con la presente istanza di precontenzioso, che, secondo consolidata giurisprudenza *"ai fini della qualificazione, (...), gli atti amministrativi vanno interpretati non solo in base al tenore letterale, ma soprattutto risalendo alla effettiva volontà dell'Amministrazione ed al potere concretamente esercitato, cosicché occorre prescindere dal nomen iuris adottato dall'Amministrazione ai fini dell'inquadramento degli stessi all'interno delle tradizionali categorie dell'annullamento, che opera per vizi di legittimità, con effetto ex tunc, e della revoca, in presenza di vizi di merito, che opera ex nunc"* (Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2014, n. 5877; cfr. *ex plurimis*, Cons. Stato, Ad. Plen., 23 gennaio 2003, n. 3; Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6316);

RITENUTO che, nel caso di specie, la determinazione n. 233/2021 del Comune di Formia, avendo riguardo al suo contenuto sostanziale, vada qualificata come provvedimento di annullamento d'ufficio parziale dei precedenti atti di gara, ex art. 21-*nonies* della L. n. 241/90, e non come rettifica degli stessi. Con tale atto, infatti, la stazione appaltante non ha proceduto alla mera "correzione" di errori materiali o di semplici irregolarità non incidenti sul contenuto finale del bando e del disciplinare di gara, ma ha disposto



l'annullamento parziale di tali atti con effetti *ex tunc* per i motivi di legittimità evidenziati dall'Autorità nel parere di precontenzioso di cui alla Delibera n. 96/2021, esercitando un potere di carattere discrezionale e considerando che la pubblicazione dei nuovi atti di gara nella Gazzetta Ufficiale nonché la riapertura dei termini di presentazione delle offerte fossero sufficienti a rispettare le norme generali sul procedimento amministrativo. D'altra parte, non essendo state aperte le offerte presentate nella precedente gara né essendovi stata una aggiudicazione, non si era consolidata alcuna posizione giuridica in favore di terzi da bilanciare con l'interesse pubblico all'indizione di una nuova gara;

CONSIDERATO, in merito alla censura *sub ii)*, che l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) in merito alle competenze delle Giunte comunali, al secondo comma, stabilisce che *"La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso"*. Compete, invece, ai dirigenti, ex art. 107 del medesimo T.U.E.L., la gestione amministrativa dei servizi e delle procedure di appalto. Statuisce, in particolare, tale norma, al comma 1 che: *"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"*; al comma 2, la stessa norma statuisce che *"Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: (...) b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; (...) f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie"*;

CONSIDERATO altresì che l'art. 9 del Regolamento del Comune di Formia (recante *"Gestione ed uso impianti sportivi comunali"*) dispone che *"Spetta alla Giunta Comunale: ■ individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine: a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento; b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale. ■ determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti"*; l'art. 11 del medesimo Regolamento comunale, in relazione alle competenze dei Dirigenti, statuisce che *"Spetta ai Dirigenti: ■ provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi artt. 12 e 13 e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale; ■ rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi; ■ stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta e verificare il puntuale adempimento di quanto in esse previsto; ■ curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi; ■ verificare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva agonistica e dilettantistica; ■ esercitare*



*ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale";*

RILEVATO che con la deliberazione n. 218 del 29 luglio 2020 la Giunta comunale ha incaricato il Settore VI Polizia Locale e Servizi ai cittadini di espletare i provvedimenti necessari all'affidamento in concessione dell'impianto sportivo denominato "Tensostruttura Palamendola" determinando i seguenti indirizzi: "*durata della concessione: sei anni, con possibilità di proroga per ulteriori sei in base al valore e all'entità dell'investimento economico da realizzarsi sull'impianto; oggetto della concessione: gestione della struttura; modalità di utilizzo dell'impianto: al concessionario dovrà essere garantito l'uso dell'impianto, l'Ente si riserva la possibilità di gestire 1/5 del monte orario da mettere a disposizione delle associazioni e società autorizzate all'utilizzo della struttura, previa concertazione con il gestore e compatibilmente con il suo progetto sportivo; canone concessorio mensile: € 1.000,00. Tale importo verrà scomputato al concessionario in ragione dell'entità dell'investimento e della durata della concessione. A tal uopo, così come statuito durante la seduta del 20.07.2020 da parte della Commissione competente, verrà redatto dall'Ufficio procedente un prospetto/griglia che correli gli anni di prolungamento della concessione al valore dell'investimento individuato per fasce economiche";*

RILEVATO che, in attuazione della citata deliberazione, il dirigente del Settore VI del Comune di Formia ha adottato la determinazione n. 1796 del 10.11.2020 di indizione della procedura di gara, nonché tutti gli atti di gara (compreso il Disciplinare);

RITENUTO che la nuova determinazione dirigenziale n. 233/2021 di rettifica (*rectius* parziale annullamento) della precedente determinazione dirigenziale n. 1796/2020 non richiedeva la preventiva adozione di un nuovo atto di indirizzo politico da parte della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. Infatti, la Giunta comunale aveva già autorizzato il Dirigente del Settore VI – Polizia Locale e Servizi ai cittadini a indire una procedura pubblica per affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo, definendo gli elementi essenziali del rapporto concessorio (durata, oggetto, modalità di utilizzo dell'impianto e canone concessorio mensile), invece, la definizione dei criteri di selezione del concessionario (compresi i criteri di valutazione dell'offerta tecnica) rientra tra i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di indirizzo;

RITENUTO, dunque, che il provvedimento contestato con la presente istanza (determinazione dirigenziale n. 233/2021) non sia viziato da incompetenza, nei termini anzidetti, in quanto trova la sua giustificazione nell'esecuzione delle direttive di indirizzo già impartite dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 218 del 29 luglio 2020 (la cui legittimità non è stata contestata dall'istante). Peraltro, la determinazione *de qua* – inquadrabile nella categoria dei provvedimenti di autotutela parziale – è rispettosa del principio del cd. *contrarius actus*, essendo stata adottata la modifica degli atti di gara da parte dello stesso organo incaricato dalla Giunta all'indizione della procedura e che aveva già adottato la determina dirigenziale oggetto di parziale annullamento;

CONSIDERATO che, in merito alla questione *sub iii)*, l'art. 95, comma 6, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che: "*I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: (...) e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto";*



CONSIDERATO che, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza, la stazione appaltante ha piena discrezionalità nella determinazione dei requisiti di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione delle offerte, sindacabili in sede giurisdizionale soltanto ove manifestamente illogici, irragionevoli o sproorzionati (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 279);

VISTE le Linee guida n. 2 dell'Autorità recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" (approvate con Delibera del Consiglio n. 1005 del 21 settembre 2016 ed aggiornate con Delibera n. 424 del 2 maggio 2018);

VISTO il consolidato orientamento della giurisprudenza e dell'Autorità (richiamato anche nella Delibera Anac n. 96/2021) in tema di divieto di commistione tra requisiti di ammissione e criteri di valutazione dell'offerta tecnica, secondo il quale *"Nelle gare pubbliche è indebito includere, tra i criteri di valutazione delle offerte, elementi attinenti alla capacità tecnica dell'impresa (certificazione di qualità e pregressa esperienza presso soggetti pubblici e privati), anziché alla qualità dell'offerta, alla luce dei principi ostativi ad ogni commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e criteri afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione, in funzione dell'esigenza di aprire il mercato, premiando le offerte più competitive, ove presentate da imprese comunque affidabili, anche allo scopo di dare applicazione al canone della par condicio, vietante asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo; di qui la necessità di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli pertinenti all'offerta ed all'aggiudicazione, non potendo rientrare tra questi ultimi i requisiti soggettivi in sé considerati, avulsi dalla valutazione dell'incidenza dell'organizzazione sull'espletamento dello specifico servizio da aggiudicare"* (in tal senso si veda Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2013 n. 4191; Id., 12 novembre 2015, n. 5181; TAR Lazio, Roma, 20 gennaio 2016, n. 19; TAR Veneto, 19 gennaio 2016, n. 30);

CONSIDERATO che in un caso analogo a quello di specie (relativo ad una procedura di affidamento della concessione di un impianto sportivo comunale) il Consiglio di Stato ha chiarito che *"il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara può essere interpretato "cum grano salis", per cui dunque le Stazioni appaltanti – nei casi in cui ravvisino l'opportunità che determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l'oggetto del contratto, siano valutate anche per la selezione dell'offerta – possono prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti, in particolare, la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara".* È stato, tuttavia, precisato che *"la possibilità di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo riguarda solo gli appalti di servizi e sempre che ricorrano determinate condizioni, come nel caso in cui aspetti dell'attività dell'impresa possano effettivamente illuminare la qualità dell'offerta; inoltre, lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell'aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell'appalto, non deve incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo"* (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 279). Dunque, *"l'inserimento di requisiti di esperienza tra i criteri di valutazione dell'offerta, ammissibile soltanto per gli appalti di servizi e nei limiti su indicati, è consentita a condizione che lo specifico punteggio assegnato per l'attività svolta, con oggetto analogo a quella dell'appalto da affidarsi, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo"*;



VISTO il par. VII.3) del nuovo disciplinare di gara (recante "criteri di valutazione dell'offerta tecnica") il quale prevede i seguenti nuovi sub-criteri di valutazione: b1 – qualificazione istruttori (max 10 punti)<sup>1</sup>; b2 – incidenza sociale del progetto (max 15 punti)<sup>2</sup>; b3 – curriculum soggetto proponente (max 5 punti)<sup>3</sup>;

RITENUTO che i sub-criteri valutativi sopra riportati, come modificati dalla stazione appaltante, risultino rispettosi della normativa vigente e del richiamato indirizzo del Consiglio di Stato in tema di divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e criteri di valutazione dell'offerta tecnica;

RITENUTO, in particolare, che i sub-criteri b1 (*qualificazione istruttori*) e b2 (*incidenza sociale del progetto*) siano coerenti con la previsione di cui all'art. 95, comma 6, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 che valorizza "l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto". Il sub-criterio b1 è, infatti, rivolto a valorizzare la qualifica tecnica del personale che il concorrente intende impiegare nell'esecuzione del progetto sportivo, indipendentemente dal fatto che esso sia o meno operante all'interno della struttura societaria, salvaguardando il principio del *favor participationis*. Il sub-criterio b2 è rivolto a valorizzare l'incidenza sociale del progetto sportivo, sotto diversi profili, tra cui il radicamento sul territorio e la previsione di attività sportive rivolte alle categorie più fragili e ai giovani. Entrambi i suddetti sub-criteri afferiscono ad elementi oggettivi di valutazione dell'offerta, desumibili dal progetto di gestione riferito allo specifico impianto oggetto della concessione da affidarsi, e non all'esperienza pregressa acquisita nella gestione di altre strutture sportive; pertanto, non si ritiene configurabile alcuna sovrapposizione e/o commistione tra requisiti di ammissione e criteri di valutazione;

RITENUTO, invece, che il sub-criterio b3 (*curriculum soggetto proponente*), sebbene indubbiamente volto a valorizzare l'esperienza pregressa maturata dall'operatore economico nel campo della gestione

<sup>1</sup> È previsto che "sarà valutata la qualifica tecnica del personale impiegato nella gestione dell'impianto e nello svolgimento delle attività sportive proposte, con attribuzione del punteggio relativo al numero di istruttori federali che si intende coinvolgere nel progetto. In caso di raggruppamento di associazione dev'essere dichiarato il numero complessivo degli Istruttori proposti da ciascuna Associazione, purché non coincidenti tra loro. La valutazione avverrà secondo i seguenti parametri: presenza di due istruttori federali – punti 2; presenza di tre istruttori federali – punti 3; presenza di quattro istruttori federali – punti 4; presenza di cinque istruttori federali – punti 5; presenza di sei istruttori federali – punti 6; presenza di sette istruttori federali – punti 7; presenza di otto istruttori federali – punti 8; presenza di nove istruttori federali – punti 9; più di nove istruttori federali – punti 10".

<sup>2</sup> È previsto che "la valutazione avverrà secondo i seguenti parametri: esperienza attività sportiva giovanile (max 5 punti) – Nella relazione dovranno essere dettagliatamente descritti gli anni di esperienza maturati in questo specifico settore, la tipologia di attività realizzate, i risultati sportivi conseguiti, l'attenzione rivolta agli aspetti educativi (realizzazione di progetti specifici, individuazione di figure professionali con esperienza nel campo didattico-educativo e psicologico, ecc.) e qualsiasi altro elemento utile a definire la qualità del servizio svolto nel campo dello sport giovanile (...); radicamento sul territorio comunale (max 7 punti) – Sarà valutato il numero di tesserati alla data di pubblicazione del bando: sino a 20 tesserati punti 1; da 21 a 40 tesserati punti 2; da 41 a 60 tesserati punti 3; da 61 a 70 tesserati punti 4; da 71 a 80 tesserati punti 5; oltre 80 tesserati punti 7 (...); attività rivolte al mondo della scuola e alle categorie più fragili (anziani e diversamente abili) (max 3 punti) – Dovranno essere indicate le attività destinate al mondo della scuola che vadano ad aggiungersi alla clausola prevista da questo disciplinare per l'utilizzo dell'impianto da parte delle scuole. Saranno inoltre valutate le attività rivolte ad anziani e persone diversamente abili, compresa l'organizzazione di attività di carattere ricreativo e sociale compatibili con l'attività sportiva svolta nell'impianto (...)."

<sup>3</sup> È previsto che "Sarà valutata l'esperienza nel capo della gestione sportiva della Associazione/Società/Cooperativa che si candida a ottenere la concessione del servizio. Nello specifico, sarà preso in considerazione il periodo complessivo in termini di anni, interi e non parziali, di gestione di impianti sportivi attinenti alla/delle disciplina/e sportiva/e cui è destinato l'impianto, con attribuzione del punteggio relativo al proprio periodo di tempo complessivo. Nel caso di raggruppamento dovrà essere dichiarato il valore relativo alla sommatoria dei rispettivi periodi di tempo anche se contemporanei tra loro. La valutazione avverrà secondo i seguenti parametri: esperienza da 3 a 4 anni punti 1; esperienza da 4 a 6 anni punti 2; esperienza da 6 a 8 anni punti 3; esperienza da 8 a 10 anni punti 4; esperienza oltre 10 anni punti 5".



sportiva degli impianti (e non la qualità del progetto di gestione dello specifico impianto oggetto della concessione *de qua*) – dunque, relativo ad un aspetto di carattere soggettivo – non sia affetto da illegittimità, in quanto appare rispettoso delle coordinate ermeneutiche tracciate dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza n. 279/2018;

RILEVATO, infatti, che, nel caso di specie, viene in rilievo una concessione di servizi, è possibile prevedere anche elementi di valutazione dell'offerta tecnica di carattere soggettivo, attinenti alla capacità tecnica del concorrente, anche desumibile dalla sua pregressa e concreta esperienza nella gestione di altre strutture private, a condizione che a tale aspetto non sia assegnato un peso preponderante e che i punteggi attribuiti agli aspetti progettuali di gestione dell'impianto abbiano un peso maggiore;

RITENUTO che il disciplinare della procedura in oggetto (a seguito delle modifiche effettuate con la determinazione n. 233/2021) rispetti la suddetta proporzione, in quanto, a fronte della previsione di 80 punti all'offerta tecnica, al sub-criterio b3 è attribuito un punteggio massimo di soli 5 punti. Peraltro, la medesima proporzione risulta rispettata anche qualificando come "*esperienza pregressa*" il sub-criterio b2 n. 1 (*esperienza attività sportiva giovanile*) che prevede l'attribuzione massima di 5 punti, considerando che – anche in tale caso – rimarrebbero ben 70/80 punti riferiti esclusivamente al progetto di gestione e, dunque, all'offerta tecnica oggetto di valutazione.

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore, in quanto la determinazione dirigenziale di modifica degli atti di gara trova la sua giustificazione nell'esecuzione delle direttive di indirizzo già impartite dalla Giunta comunale (per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo in oggetto) e i sub-criteri di valutazione delle offerte b1, b2 e b3 (come modificati dalla stazione appaltante) appaiono rispettosi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 27 luglio 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente